



37037-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente -
LUIGI FABRIZIO MANCUSO
STEFANO APRILE
RAFFAELLO MAGI
DANIELE CAPPUCCIO - Relatore -

Sent. n. sez. 1726/2019
CC - 28/05/2019
R.G.N. 3531/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/09/2018 del TRIBUNALE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG. il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

^

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 settembre 2018 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto *ex lege* 31 luglio 2006, n. 241, applicato nei confronti di (omissis) con ordinanza del Tribunale di Ivrea del 5 novembre 2014 in relazione alla pena di sette mesi di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Torino del 16 ottobre 2007, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2012.

Ha, a tal fine, rilevato che (omissis) ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi commessi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, sicché ricorre la causa di revoca prevista dall'art. 1, comma 3, del citato testo normativo.

2. (omissis) propone, tramite il difensore avv. (omissis) , ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, e manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo, osserva, da un canto, che la revoca sarebbe stata preclusa in considerazione dell'omessa proposizione di impugnazione avverso il provvedimento applicativo dell'indulto, adottato in un frangente temporale in cui la sussistenza della causa ostativa era conosciuta o, comunque, conoscibile, sì da determinare la formazione di un giudicato esecutivo non più superabile.

Aggiunge, dall'altro, che, essendo stato commesso il reato ostativo prima dell'applicazione dell'indulto, la revoca non avrebbe potuto, comunque, essere disposta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato, nella parte relativa alla conoscibilità, da parte del giudice che ha applicato l'indulto, della sussistenza della causa ostativa.

L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca dell'indulto, applicato dal Tribunale di Ivrea con ordinanza del 5 novembre 2014, sul rilievo di una causa ostativa alla applicazione del beneficio, costituita da sentenza di condanna a due anni e venti giorni di reclusione e 420 euro di multa per reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza.

Il ricorrente non contesta la circostanza, risultante *per tabulas*, ma rileva la preclusione del giudicato, in quanto la menzionata causa ostativa, intervenuta il 21 maggio 2014, data di passaggio in giudicato della condanna sopra citata, era sussistente già nel momento, successivo di quasi sei mesi, di applicazione dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione.

In proposito, deve richiamarsi il principio di diritto affermato dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381), secondo il quale la revoca del beneficio per la sussistenza di causa ostativa alla sua concessione è preclusa dal giudicato solo nel caso in cui al giudice, che aveva applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa.

La menzionata pronuncia, pur relativa al diverso caso di revoca della sospensione condizionale della pena, ha, tuttavia, espressamente richiamato, come fattispecie processuale analoga, l'istituto della revoca dell'indulto per cause ostative preesistenti, evidenziando la conforme giurisprudenza formatasi sul punto (Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542), in linea con la quale si pone anche la successiva produzione di legittimità (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453).

Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame dell'istanza di revoca dell'indulto che, libero nell'esito, sia ossequioso del seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell'applicazione dell'indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa».

2. È, al contrario, privo di pregio il secondo argomento sotteso al ricorso.

L'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, prevede che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni».

Il testo della norma è chiaro nel condizionare la revoca dell'indulto alla commissione di un delitto non colposo, per il quale sia irrogata pena detentiva non inferiore a due anni, entro una cornice temporale che è determinata in relazione alla data di entrata in vigore della legge ma non anche, come sostenuto dal ricorrente, dalla priorità temporale dell'applicazione dell'indulto

rispetto alla commissione del reato comportante la revoca di diritto: del tutto sganciata dal tessuto legislativo si palesa, pertanto, la prospettazione difensiva.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Così deciso il 28/05/2019.

Il Consigliere estensore

Daniere Cappuccio



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

